



2525 1-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

EDUARDO DE GREGORIO	- Presidente -	Sent. n. sez. 446/2021
MARIA TERESA BELMONTE		UP - 12/02/2021
GIUSEPPE DE MARZO		R.G.N. 14328/2019
BARBARA CALASELICE	- Relatore -	
MICHELE ROMANO		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 22/06/2018 della CORTE APPELLO di ROMA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCIA ODELLO

che ha concluso chiedendo _____

Il Proc. Gen. conclude per il rigetto del ricorso.

udito il difensore

L'avvocato (omissis) chiede l'inammissibilità, in subordine il rigetto, del ricorso.

Deposita nota spese e conclusioni.

L'avvocato (omissis) chiede il rigetto del ricorso e la conferma della sentenza impugnata. deposita conclusioni e nota spese.

L'avvocato (omissis) insiste per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La sentenza impugnata, emessa il 22 giugno 2018 dalla Corte di appello di Roma, ha confermato la condanna del Tribunale in sede, del 14 dicembre 2015, con la quale è stata irrogata a (omissis) la pena di anni tre di reclusione, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, con il vincolo della continuazione, in relazione ai reati ascrittigli, oltre la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque e la condanna al risarcimento del danno in favore delle parti civili (Fallimento (omissis) s.r.l. e (omissis) (omissis)), con confisca del danaro sui conti correnti intestati all'imputato, fino alla concorrenza di euro 647.500,99.

1.1. Si tratta dell'imputazione di cui ai capi L (partecipazione ad associazione a delinquere che prevedeva, per mezzo della società (omissis) s. c. p. a., l'esercizio di un numero indefinito di delitti, quali l'abusivo svolgimento di attività finanziaria, ostacolo all'attività di vigilanza, bancarotta fraudolenta, riciclaggio, ricettazione, ai sensi degli artt. art. 416, commi 1 e 4 cod. pen., nella qualità di Amministratore delegato, Direttore generale e successivamente Presidente del Consiglio di amministrazione della (omissis) (omissis)); N (concorso in esercizio abusivo di attività finanziaria di cui agli artt. 110 cod. pen., 132 d. lgs. n. 385 del 1993), O (ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza della Banca di Italia, ai sensi degli artt. 110 cod. pen., 2638 cod. civ.), S (finanziamento illecito quale consigliere dell'assemblea regionale della Sicilia, ai sensi dell'art. 7 Legge n. 195 del 1974, come integrato dall'art. 4 Legge n. 659 del 1981).

2. Avverso detta sentenza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo otto vizi.

2.1. Con il primo motivo si denuncia violazione di legge processuale e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 16, 21, 24 e 125 cod. proc. pen.

La Corte d'appello respinge l'eccezione di incompetenza per territorio condividendo la motivazione del Tribunale senza mettere in discussione la ricostruzione operata dalla Difesa, in punto di fatto, quanto all'evolversi delle vicende processuali.

La misura cautelare per i reati per i quali si procede in questa sede era stata chiesta anche per il più grave reato di bancarotta fraudolenta, anche se, contestualmente alla richiesta di misura, era stata avanzata dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Roma istanza di fallimento della (omissis) s.a.c. a r.l., che veniva trasmessa al Tribunale di Messina, competente per territorio.



Il Pubblico ministero, poi, avrebbe operato lo stralcio degli atti di indagine relativi alla bancarotta e richiesto al Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma l'emissione di decreto di giudizio immediato in ordine ai residui reati per i quali si procede e per i quali ^(omissis) ha riportato la condanna confermata in grado di appello, *sub iudice*.

Si tratta, per il ricorrente, di un unico procedimento con reati connessi, per il quale sarebbe stata, quindi, tempestivamente sollevata questione di incompetenza per territorio (in primo grado, all'udienza del 30 novembre 2012, reiterata successivamente, a seguito della pronuncia adottata dalle Sez. U, 28/02/2013 n. 27343, nonché in secondo grado con i motivi di appello) determinata da connessione, rigettata dai giudici di merito per la diversa fase nella quale si trovavano i procedimenti, ai sensi dell'art. 21 cod. proc. pen.

Richiamando le Sezioni Unite di questa Corte, si assume che la competenza per territorio determinata da connessione opera indipendentemente dalla pendenza del procedimento, nello stesso stato e grado, ai sensi dell'art. 16 cod. proc. pen. e resta ferma, in quanto criterio originario ed autonomo di attribuzione di competenza, anche nel caso di assoluzione per il reato più grave (Sez. 6, 18/01/2017 n. 12405).

Si allegano gli atti indicati, per l'autosufficienza del motivo di ricorso.

2.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, sotto il profilo della mancanza o illogicità, nonché travisamento della prova, quanto agli artt. 106, 107, 132, 155, comma 4, TUB, 1, commi da 124 a 127, Legge n. 244 del 2007, 15 e 17 D.M. n. 29 del 17 febbraio 2009.

Con riferimento al capo N si osserva che la condotta di esercizio abusivo non sussiste e che, comunque, la motivazione non è logica.

2.2.1. La pronuncia impugnata, tra due interpretazioni, quella offerta dalle circolari interne della Banca d'Italia e quella del dato normativo che è stata recepita dall'Agenzia delle Entrate, circa la possibilità dei *confidi*, iscritti nell'elenco di cui all'art. 155, comma 4, TUB, di rilasciare garanzie fideiussorie, ha preferito seguire la prima senza spiegarne le ragioni.

Ciò senza tenere conto, peraltro, che, nel caso di specie, vi era stato un contenzioso amministrativo avviato da ^(omissis), con ricorso avverso il provvedimento di revoca dell'iscrizione nel registro ex art. 155 TUB, definito, dopo la sospensiva del Tar e provvedimento di revoca in autotutela della Banca d'Italia, emesso a seguito dell'entrata in vigore del d. lgs. n. 141 del 2010, con cessazione della materia del contendere.

L'^(omissis) è un *confidi* (iscritto nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ex art. 106 TUB, di cui all'art. 155, comma 4, TU cit.) promosso dalla Unione generale dei commercianti della provincia di Messina che opera con lo

scopo di favorire i soci nei finanziamenti, prestando garanzie collettive a favore del sistema bancario e finanziario.

Con l'entrata in vigore della Legge n. 244 del 2007 art. 1, commi da 124 a 127, (omissis) ha cominciato a prestare garanzie collettive anche a favore dell'Amministrazione finanziaria, potendo i *confidi* iscritti negli elenchi di cui agli artt. 106 e 107 TUB, operare come garanti e fideiussori anche nei confronti dello Stato per rimborsi Iva accertati, rateizzazioni da accertamenti con adesione, rateizzazioni per accertamento con adesione, rateizzazioni di iscrizioni a ruolo per il pagamento a seguito di conciliazioni.

Si fa riferimento alla missiva del 24 maggio 2010 con la quale la Banca di Italia comunicava ad (omissis) l'esclusione dall'elenco di cui all'art. 155, comma 4 TUB, avendo prestato garanzie nei confronti dello Stato, trattandosi di attività ritenuta, dalla Banca d'Italia medesima, riservata, ai sensi dell'art. 107 TUB, solo agli intermediari finanziari iscritti nello speciale elenco di cui all'articolo citato, nonché alla nota con la quale (omissis) presentava controdeduzioni, del 4 agosto 2010, considerando la Legge finanziaria 2008, *ius superveniens* rispetto all'art. 155 comma 4 cit., con il conforto dell'Agenzia delle Entrate (che dal 2008 accettava regolarmente le fideiussioni rilasciate dai *confidi* per garantire le dilazioni di pagamento delle imposte).

Si fa riferimento, inoltre, alla revoca dell'iscrizione nel registro di cui all'art. 155, comma 4, TUB provvedimento della Banca d'Italia avverso il quale la società interessata aveva fatto ricorso al Tar, ottenendo sospensiva.

Si richiama il provvedimento emesso dalla Banca d'Italia in autotutela di ritiro della revoca indicata, a seguito dell'entrata in vigore del d. lgs. n. 141 del 2010 con riferimento al regime transitorio introdotto (che prevedeva per i *confidi*, iscritti nel registro di cui all'art 155, comma 4, TUB che potessero continuare ad operare per dodici mesi all'entrata in vigore delle disposizioni attuative).

Si fa, infine, riferimento alla pronuncia della Corte di appello di Roma nei confronti della coimputata (omissis), assolta perché il fatto non costituisce reato da medesima contestazione, valorizzando detto contrasto interpretativo.

Deduce il ricorrente che la condizione quantitativa di (omissis) per iscriversi all'elenco di cui all'art. 107 TUB, come preteso dalla pronuncia impugnata, in sostanza non esisteva quanto al volume di affari che doveva risultare dai dati dell'ultimo bilancio approvato (superiore a 75 milioni di euro da mantenere per i sei mesi successivi alla chiusura di esercizio); né si sarebbe tenuto conto della norma di cui all'art. 10, d. lgs. n. 141 del 2010 cit. che avrebbe consentito ad (omissis), comunque, per tutto il periodo in contestazione, pur non essendo iscritta nell'albo speciale di cui all'art 107, TUB ma in quello di cui all'art 155 comma 4,

di operare. Sicché, l'attività non poteva essere considerata esercitata abusivamente.

2.2.2. Sotto il profilo soggettivo si denuncia vizio di motivazione, nel senso della contraddittorietà, posto che si ipotizza il concorso morale con i responsabili della sede romana di (omissis), tratto dai giudici di merito dal carteggio dallo stesso (omissis), intrattenuto con il professionista di fiducia, chiamato a seguire a titolo di controllo la gestione della sede romana.

Si evincerebbe, invece, da tale corrispondenza e da conversazioni intercettate, nel periodo compreso tra il dicembre 2009 ed il gennaio 2010, trascurate dalla sentenza di merito, che era intenzione di (omissis) proprio di contrastare ogni altrui condotta illecita da parte dei responsabili della sede romana, affidando al legale di sua fiducia compiti di controllo (peraltro mal visti ed ai quali questi ultimi avevano reagito con evidente disappunto) per ottenere la trasformazione di (omissis) da *confidi ex art. 155, comma 4, TUB* in *confidi ex art. 107 cit.*, coinvolgendo la (omissis) per attivare la procedura di iscrizione, in conformità agli intenti del Consiglio di amministrazione (che già aveva deliberato di estendere i ristretti confini del *confidi* da Messina a tutto il territorio nazionale).

Si indicano, poi, analiticamente, tutte le operazioni attivate in quel periodo, espressione di tale finalità ed obiettivo, allegando i documenti relativi per l'autosufficienza del ricorso (numeri da 10 a 20).

2.3. Con il terzo motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione con travisamento della prova, in relazione agli artt. 2638 cod. civ., 107, 106, 141, 155, comma 4, TUB, 43 e 157 cod. pen.

Con riferimento al capo O si contesta all'imputato, di aver omesso nella nota del 4 agosto 2010 alla Banca d'Italia fraudolentemente fatti che andavano comunicati.

2.3.1. La richiesta di chiarimenti della Banca d'Italia aveva ad oggetto il rilascio di polizze fideiussorie in favore di diversi uffici dell'Agenzia delle Entrate, a margine di rimborsi IVA e richieste di rateizzazioni fiscali, nonché di un'amministrazione locale a garanzia della restituzione di somme pagate ad un'impresa commerciale per esecuzione forzata. Ciò, diversamente da quanto si legge nella motivazione della sentenza, secondo cui sarebbero stati chiesti chiarimenti in merito a *fideiussioni in favore dello Stato o altri enti pubblici*.

Il rilascio di polizze fideiussorie, poi, secondo il ricorrente era consentito a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 144 del 2007 e accettato dall'Agenzia delle Entrate, con diverso orientamento della Banca d'Italia.

Inoltre, quanto alla fideiussione in favore di amministrazioni locali, vi sarebbe carenza di motivazione posto che, con l'atto di appello, si era

sottolineato come (omissis) si fosse limitato a sottoscrivere le controdeduzioni predisposte dai legali incaricati, sulla scorta di informazioni fornite dalla filiale di (omissis), come confermato dall'Avvocato (omissis), escusso quale teste. Si sottolinea, poi, come (omissis) non fosse al corrente di tutte le operazioni compiute dai vertici romani e che ciò emergerebbe dalle deposizioni indicate a pag. 20 del ricorso e riportate per stralcio, allegando i relativi verbali di fonoregistrazione delle udienze.

Si evidenzia, ancora, che vi era stata solo la richiesta da parte di Banca d'Italia, di indicare l'avvenuto rilascio di una fideiussione in favore dell'amministrazione e, dunque, non sarebbe configurabile alcun ostacolo all'accertamento relativo al rilascio di altre fideiussioni, non oggetto di specifica richiesta di informazioni.

Vi è, poi, per la Difesa, evidente carenza di motivazione, avendo indicato con specifico motivo di appello, quanto alle garanzie fideiussorie rilasciate a favore dell'Agenzia delle Entrate, che la richiesta di chiarimenti era fondata su un'interpretazione restrittiva dell'organo di controllo, non condivisa dal Tar, argomento del tutto trascurato dalla sentenza impugnata.

2.3.2. Il vizio di motivazione, inoltre, riguarderebbe la configurabilità astratta dell'art. 2638 cod. civ., tenuto conto che i *confidi* non sono soggetti all'attività di controllo della Banca d'Italia, in quanto non iscritti nell'elenco di cui all'art. 107 cit., ma a quello dell'UIC (a far data dal 1 marzo 2010 e fino al 18 settembre 2010).

In ogni caso, *ratione temporis* dovrebbe trovare applicazione l'art. 141 TUB, abrogato dall'art. 8 d. lgs. n. 141 del 2010 che prevede una fattispecie contravvenzionale, certamente prescritta alla data di emissione della sentenza di appello.

2.4. Con il quarto motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, sotto il profilo della mancanza e della illogicità, in relazione agli artt. 111 Cost., 125, comma 3, 533 cod. proc. pen. e 7 Legge n. 195 del 1974 come integrato dall'art. 4 Legge n. 659 del 1981.

Con riferimento al capo S si è contestata la qualificazione giuridica operata dai giudici di merito.

L'illecito è diverso a seconda della qualità del soggetto che eroga il finanziamento, nonché rileva la qualifica del destinatario : se pubblico – al quale il finanziamento è vietato – o soggetto privato – per il quale è consentito a determinate condizioni, ridotte se si tratti di persona fisica.

L'ambito di applicazione del divieto di ricevere finanziamenti indicato dall'art. 7 della Legge 195 del 1974, si è ampliato con l'entrata in vigore dell'art. 4 della

Legge cit. facendo divieto non soltanto a finanziamenti disposti direttamente nei confronti dei partiti, ma anche di singoli ad essi riconducibili.

Il comma 3 dell'art. 4 della legge citata poi, ha esteso dal punto di vista del soggetto attivo, la liceità della condotta da parte dei singoli che rispondano a determinate condizioni che, solo ove non adempiute, integrano l'illecito penale (dichiarazione congiunta di beneficiario ed erogante per finanziamenti di importo superiore a cinquantamila euro l'anno, alla Presidenza della Camera di appartenenza).

In ogni caso, si richiama la depenalizzazione di cui all'art. 32 della Legge 689 del 1981 per tale figura autonoma di reato, in quanto delitto punito con la multa, ai sensi dell'originaria formulazione della Legge n. 658 del 1981, trattandosi di violazione punita con la sola pena pecuniaria.

(omissis) era all'epoca deputato regionale. Il danaro è stato versato a titolo di sponsorizzazione dalla sede (omissis) di (omissis) alla squadra di pallacanestro della società (omissis), tramite il predetto, con movimentazione di danaro sul suo conto corrente.

La motivazione sarebbe carente :

- nella parte in cui esclude che (omissis) sia stato mero tramite, senza chiarire cosa debba intendersi per finanziamento politico indiretto;
- nella parte in cui non risponde al motivo di appello che voleva la condotta depenalizzata, a mente dell'art. 4, comma 6, Legge n. 659 del 1981;
- ove non tiene conto che la somma non è restata nella disponibilità del (omissis) e dei familiari, venendo meno l'erogazione del finanziamento e che la somma in questione trova giustificazione nel legittimo corrispettivo pattuito tra le parti a fronte di un'operazione commerciale tra la Direzione Nazionale di (omissis) e la (omissis).

Si tratterebbe, in ogni caso, di finanziamento erogato da una associazione privata avente finalità mutualistica, anche se in violazione delle specifiche modalità previste dall'art. 4, comma 3, Legge n. 659 del 1981, comunque depenalizzata.

2.5. Con il quinto motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione con travisamento della prova, in relazione agli artt. 111 Cost. , 125, comma 3, 238-bis cod. proc. pen., 43, 110, 416 cod. pen.

In relazione al capo L vi sarebbe travisamento della prova dichiarativa e comunque contraddittorietà della motivazione.

Con specifico riferimento all'elemento soggettivo, sarebbe del tutto omesso il dolo di partecipazione fatto discendere, dal giudice di primo grado, solo dalla carica formale rivestita e dal fatto che (omissis) si era adoperato per promuovere la sede romana di (omissis).

Si è poi, nel considerare il gravame sul punto, incorsi nel vizio di travisamento della prova quanto all'esistenza dell'accordo tra (omissis) e (omissis), diretto a costituire un nuovo strumento operativo per sostituire la società Fineneral, dedito all'abusivo rilascio di polizze fideiussorie.

La Corte avrebbe motivato erroneamente trascurando le intercettazioni dalle quali emergerebbe il tentativo di (omissis) di frapporre concreti ostacoli ai suoi soci romani, nonché una serie di elementi di fatto, enucleati a pag. 32 del ricorso, tra i quali l'esame del teste (omissis), tutti espressione, a parere del ricorrente, dell'assenza di un interesse illecito comune, stabile e duraturo.

Si osserva, poi, che i tre partecipi dell'associazione sono individuati dalla Corte territoriale, nell'imputato, nel (omissis) e nella (omissis), quest'ultima assolta con sentenza resa il 12 dicembre 2017, passata in giudicato, con formula ampia dal reato sub L : di qui l'insussistenza del numero legale minimo per la configurabilità del reato associativo.

Infine, si deduce vizio assoluto di motivazione quanto al contributo offerto da (omissis) al sodalizio, nonché circa il motivo di appello con il quale si chiedeva che la condotta ascritta all'imputato fosse qualificata quale mero concorso nei singoli reati fine.

Si sottolinea l'assenza di indeterminatezza del programma criminoso, nella specie rivolto soltanto a far conseguire ad (omissis) i rapporti necessari a richiedere l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 107 TUB e, dunque, destinato a concludersi e a non durare anche oltre la condotta programmata.

2.6. Con il sesto motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione con travisamento della prova, in relazione agli artt. 27 e 111 Cost., 125 cod. proc. pen., 81 e 133 cod. pen.

Si denuncia vizio di motivazione con riferimento alla misura della pena base superiore al limite edittale minimo, alla misura degli aumenti ex art. 81 cod. pen. e circa l'entità di quella finale, reputata eccessiva, considerando meramente apparente la motivazione offerta, sul punto, dalla Corte territoriale.

2.7. Con il settimo motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 111 Cost. 125 cod. proc. pen. e 240, comma 1, cod. pen.

E' stata disposta la confisca della somma indicata, perché profitto del reato di cui all'art. 7 Legge n. 195 del 1974.

Si tratta di confisca facoltativa che, secondo la Corte, è giustificata, in astratto, dall'esigenza di prevenire ulteriori reati ed evitare il ripetersi dell'attività punibile. Nella specie la confisca, invece, viene giustificata soltanto in quanto le somme sono il profitto dell'attività illecita e costituiscono l'ammontare della indebita percezione, senza altra precisazione.

2.8. Con l'ottavo motivo si denuncia vizio di motivazione, in relazione agli artt. 125 e 538 cod. proc. pn. sotto il profilo della mancanza e illogicità.

La condanna risarcitoria è priva della verifica dell'esistenza di un danno effettivamente subito dalle parti lese che, secondo il ricorrente, non avrebbero allegato né provato il danno, con carenza assoluta di motivazione sul punto da parte della Corte di appello, a fronte di specifico motivo di gravame.

3. E' pervenuta, per l'odierna udienza, richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, all'esito della quale il Sostituto Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso, le parti civili la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso, con deposito di conclusioni scritte e nota spese e la difesa dell'imputato l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato o, comunque, perché devolve vizi non consentiti in sede di legittimità.

1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

Questa Corte nella sua più autorevole composizione ha affermato il principio, richiamato anche dal ricorrente, secondo il quale (Sez. U, n. 27343 del 28/02/2013, Taricco, Rv. 255345) le regole sulla competenza derivante dalla connessione non sono subordinate alla pendenza dei procedimenti nello stesso stato e grado, essendo anche quello basato sulla connessione un criterio originario e autonomo di attribuzione della competenza.

Va osservato, inoltre, che in tema di competenza per territorio, le vicende processuali successive ai limiti temporali di rilevazione della questione, anche con riferimento ai provvedimenti conclusivi adottati sul merito dal giudice, non incidono sulla competenza già affermata, la quale, in base al principio della *perpetuato iurisdictionis*, va determinata con criterio *ex ante*, sulla scorta degli elementi disponibili al momento della formulazione dell'imputazione (Sez. 4, n. 14699 del 12/12/2012, dep. 2013, Perez, Rv. 255498). E' stato, poi, precisato da questa Corte, che l'eccezione di incompetenza territoriale, ritualmente prospettata dalle parti nel termine di cui all'art. 491 cod. proc. pen. e respinta dal giudice, può essere riproposta con i motivi di impugnazione, senza però introdurre argomentazioni ulteriori e diverse da quelle originarie; ne consegue che, in sede di legittimità, sono insindacabili gli aspetti relativi alla competenza territoriale non ritualmente sottoposti dalla parte, entro i termini dell'art. 491 cod. proc. pen., neanche se questi siano collegati a sopravvenienze istruttorie e

potrebbero giustificare, in astratto, uno spostamento della competenza (Sez. 2, n. 4876 del 30/11/2016, dep. 2017, Rv. 269212; Sez. 6, n. 49754 del 21/12/2012, Casulli, Rv. 254100; Sez. 6, n. 33435 del 04/05/2006, Battistella, Rv. 234348).

La questione proposta, dunque, deve essere disattesa in quanto manifestamente infondata, avendo la Corte territoriale respinto l'eccezione, anche se in base a motivazione che, essendo in contrasto con il principio affermato dalle Sezioni unite sopra riportato, in questa sede, può essere corretta.

Rileva questo Collegio, quale giudice dell'impugnazione che l'indagine fattuale, ai fini della pronuncia sulla competenza ben può estendersi a tutti gli atti presenti nel fascicolo e che, sulla scorta di detto esame, nonché degli atti allegati al ricorso, in ossequio al principio di autosufficienza, la questione si appalesa del tutto priva di fondamento. Infatti, al momento dell'esercizio dell'azione penale nel presente procedimento, nonché fino al termine di cui all'art. 491 cod. proc. pen. (coincidente con l'udienza dibattimentale del 30 novembre 2012, celebrata dinanzi al primo giudice) sulla base dunque, di un esame svolto *ex ante*, non era stata emanata la sentenza dichiarativa di fallimento della (omissis) s.c. a r.l., che interverrà, ad opera del Tribunale di Messina, in data 17 luglio 2013 (cfr. pag. 14 della sentenza di primo grado e decreto che dispone il giudizio emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina in relazione, tra gli altri, al reato di cui all'art. 216 Legge fall.). E' lo stesso ricorrente che deduce che il pubblico ministero, contestualmente alla richiesta di misura cautelare per i fatti per i quali si procede in questa sede, aveva chiesto il fallimento dell'ente al Tribunale di Roma che, a sua volta, aveva disposto la trasmissione degli atti, per competenza territoriale, a quello di Messina. Il Pubblico ministero, poi, ha richiesto al Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma l'emissione di decreto di giudizio immediato in ordine ai residui reati, corrispondenti a quelli per i quali si procede ed in relazione ai quali (omissis) ha riportato la condanna confermata in grado di appello, *sub iudice*. Ciononostante, al momento della formulazione dell'imputazione e fino al termine di cui all'art 491 cod. proc. pen., nel presente procedimento, non era ancora intervenuta la sentenza dichiarativa di fallimento, la quale si pone, per le condotte realizzate prima della stessa dichiarazione (come per tutte le ipotesi elencate nell'art. 216, comma 1, Legge fall.) quale ultimo atto che radica la competenza per territorio del reato di bancarotta, dinanzi al giudice del luogo in cui il reato viene consumato, cioè del luogo in cui si realizza l'ultimo atto identificabile, appunto, nella declaratoria di fallimento.

In tema di bancarotta fraudolenta, la dichiarazione di fallimento si colloca, per tutti i casi riferibili a condotte realizzate prima della stessa dichiarazione, infatti, quale ultimo atto che perfeziona il delitto nel tempo e nel luogo in cui la sentenza è pronunciata e che radica la giurisdizione e la competenza del giudice (Sez. 5, n. 32352 del 07/03/2014, Tanzi, Rv. 261943).

1.2. Il secondo motivo è inammissibile in quanto, in parte, non specifico ed, in parte, reiterativo di corrispondente motivo di appello.

Con riferimento al capo N si osserva che la condotta di esercizio abusivo di cui all'art. 132 TUB è giustificata dalle sentenze di merito, con motivazione non manifestamente illogica ed immune da censure.

1.2.1. Sotto il primo profilo dedotto, si osserva che si tratta di identica censura, devoluta alla Corte territoriale, alla quale questa ha risposto con motivazione coerente, logica e priva di vizi di ogni tipo (cfr. pagg. 5 e sgg. della sentenza).

La sostanziale riproposizione del motivo di appello conduce all'aspecificità del ricorso, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte. Tale situazione va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel succitato vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., all'inammissibilità dell'impugnazione (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693).

Si deve, in ogni caso, osservare che la censura non è specifica, tenuto conto che le sentenze di merito sottolineano, puntualmente, la peculiarità dell'attività svolta dalla (omissis), che si assume abusivamente esercitata proprio in quanto diretta alla prestazione di garanzie per terzi non consorziati o soci, cioè non aderenti all'organismo.

Va precisato che, pacificamente, secondo la ricostruzione dei provvedimenti di merito e considerata la produzione documentale che si indica come analizzata in sede istruttoria, l' (omissis) era iscritta soltanto all'albo di cui all'art. 155, comma 4, TUB, poi abrogato, in apposita sezione, dunque poteva utilizzare le risorse provenienti dalle imprese consorziate o socie per la prestazione mutualistica o imprenditoriale di garanzie volte a favorire finanziamenti da parte

delle banche o altri soggetti operanti nel settore finanziario, ex art. 13, comma 1, d.l. 30 settembre 2003, n. 269 (Disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi) convertito nella Legge 24 novembre 2003, n. 326, cd. Legge quadro sui *confidi*).

E' noto invero, che i cd. *confidi* secondo la previsione di cui all'art. 155, comma 4, TUB in vigore all'epoca dei fatti, per svolgere la propria attività, quali requisiti per l'iscrizione ad apposito elenco degli intermediari, necessitavano, oltre che di una specifica natura giuridica (consorzi con attività esterna, società cooperative, società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative) e di una certa entità del fondo consortile o del capitale sociale, di un esclusivo oggetto sociale diretto allo svolgimento dell'attività di rilascio di garanzie collettive, soltanto a favore delle piccole e medie imprese associate (rappresentate da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria).

Sicché, la censura mossa, relativa alla legittimità dell'attività svolta in relazione al soggetto in favore operavano le fideiussioni rilasciate (Agenzia delle Entrate) non è centrata. Questa, invero, non tiene conto di una espressa *ratio decidendi* posta a base del provvedimento censurato, che valorizza, invece, la circostanza che l'emissione di polizze fideiussorie a garanzia, in questo caso era da considerarsi, comunque, vietata perché effettuata non per le imprese consorziate, per le quali era consentita, in via esclusiva, ma per terzi, estranei al *confidi*, risultando, a tal fine irrilevante, ai fini che interessano ex art. 132 TUB, individuare la natura del credito in relazione al quale la garanzia fideiussoria era destinata ad operare.

Risulta, dunque, non decisivo l'aspetto, sottolineato dal ricorrente, secondo il quale detta attività di garanzia era ritenuta consentita, in astratto, secondo l'Agenzia delle Entrate, alla stregua della nuova legge finanziaria del 2008 (Legge n. 244 del 2007 art. 1, commi da 124 a 127, potendo i *confidi*, prestare garanzie fideiussorie a favore dello Stato, per rimborsi Iva accertati, rateizzazioni da accertamenti con adesione, rateizzazioni per accertamento con adesione, rateizzazioni di iscrizioni a ruolo per il pagamento a seguito di conciliazioni) ed, invece, inibita, in ogni caso, a fronte di espressa circolare interpretativa, secondo la Banca d'Italia, per *confidi* non iscritti nell'apposito albo di cui all'art. 106 TUB. Si tratta, infatti, nel caso concreto, di attività comunque vietata perché effettuata da (omissis), non per le imprese consorziate ma per terzi, senza l'iscrizione nell'apposito albo di cui all'art. 106 TUB, come preteso dalla Banca d'Italia, o in quello di cui all'art. 107 TUB, solo nel caso di volume di affari

superiore ai 75 milioni di euro, secondo l'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate.

Sicché, rispetto a tale *ratio decidendi*, il motivo si appalesa generico. E' noto, infatti, che secondo i principi espressi sul punto da questa Corte regolatrice, è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle *rationes decidendi* poste a fondamento della decisione, ove siano, come nella specie, entrambe autonome ed autosufficienti (Sez. 3, ord. n. 30021 del 14/07/2011, F., Rv. 250972).

Il contenzioso, descritto dal ricorrente, avviato da (omissis) avverso il provvedimento di revoca dell'iscrizione nel registro ex art. 155, comma 4, TUB (cfr. missiva del 24 maggio 2010 con la quale la Banca di Italia comunicava ad (omissis) l'esclusione dall'elenco di cui all'art. 155, comma 4, TUB) nonché la revoca in autotutela della Banca d'Italia, emessa per effetto dell'entrata in vigore del d. lgs. n. 141 del 2010, sono atti che tengono conto del rilevato contrasto interpretativo e della linea di indirizzo dell'istituto di controllo e vigilanza, secondo la quale l'attività del *confidi*, attraverso il rilascio di garanzie in favore dello Stato o altri enti pubblici, nonché dell'amministrazione finanziaria, poteva essere legittimamente esercitata soltanto a fronte dell'inserimento dell'ente in apposito albo di cui all'art. 106 TUB e, dunque, in presenza dei requisiti ivi previsti.

In ogni caso, i provvedimenti di merito sottolineano che, sia prima che dopo l'entrata in vigore del d. lgs. n. 141 del 2010 (che ha disposto che l'attività di garanzia dei *confidi*, specificamente indicata dal citato art. 13 d.l. 269 del 2003, come convertito, può essere esercitata da soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 112 TULB, albo unico di cui all'art. 106 novellato, qualora l'attività finanziaria superi una certa soglia) l'attività di garanzia per soggetti non appartenenti al *confidi* non era legittimamente esercitata da (omissis), perché nella disciplina previgente, pur tenendo conto delle modifiche apportate dalla legge finanziaria del 2008, era consentita a *confidi* iscritti nell'elenco di cui all'art. 107 TUB (ex art. 155, comma 4-quater, introdotto dall'art. 13, comma 32, d.l. n. 269 del 2003) nel quale, pacificamente, l'(omissis) non era inserita, pur a fronte di un volume di affari delle polizze fideiussorie rilasciate, indicato dai giudici di merito come superiore, nel complesso, a 75 milioni di euro.

1.2.2. Sotto il secondo profilo valorizzato con il motivo di ricorso, si osserva che la censura è inammissibile in quanto propone una diversa, alternativa lettura di dati di fatto o anche l'esame di fonti di prova asseritamente trascurate (corrispondenza e da conversazioni intercettate, nel periodo compreso tra il dicembre 2009 ed il gennaio 2010) a giustificazione dei rapporti tra (omissis) e i responsabili della sede romana di (omissis) , sollecitando anche l'esame

delle operazioni, attivate da (omissis), in quel periodo, come da documentazione allegata al ricorso.

Il motivo in questa parte risulta inammissibile in quanto versato in fatto ed in quanto pretende la (ri) lettura di dati probatori, già vagliati con motivazione coerente e non manifestamente illogica, nelle motivazioni di merito, inibita a questa Corte. Ed invero, l'esito del giudizio di responsabilità fondato, come nel caso in esame, su motivazione non manifestamente illogica né contraddittoria del giudice di appello, non può essere invalidato da prospettazioni alternative del ricorrente, che si risolvano in una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di diversi parametri di ricostruzione e di valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dai giudici di merito, perché indicati come più plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità probatoria (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. 6, n. 456 del 21/09/2012, dep. 2013, Cena, Rv. 254226; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, Rv. 235507).

1.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato e in parte inammissibile perché devolve censura non consentita.

Con riferimento al capo O si contesta all'imputato, di aver omesso, nella nota di risposta del 4 agosto 2010, indirizzata alla Banca d'Italia, fraudolentemente, fatti che andavano comunicati all'organo di vigilanza.

1.3.1. La richiesta di chiarimenti indicata nelle sentenze di merito, effettivamente, risulta avere ad oggetto, come dedotto, il rilascio di polizze fideiussorie in favore di diversi uffici dell'Agenzia delle Entrate, a margine di rimborsi IVA e richieste di rateizzazioni fiscali, nonché per un'amministrazione locale a garanzia della restituzione di somme pagate ad un'impresa commerciale per esecuzione forzata.

Ciò che risulta, dai provvedimenti di merito, oggetto di mancata comunicazione, è la circostanza relativa all'avvenuto rilascio di 44 polizze fideiussorie a vari Comuni, mentre, nella comunicazione oggetto di contestazione, ne veniva indicata soltanto una.

Le deduzioni del ricorrente, relative alla carenza di conoscenza da parte del (omissis) delle circostanze non comunicate, risultano inammissibili posto che sono fondate su circostanze di fatto e involgono il riesame di deposizioni testimoniali (di cui a pag. 20 del ricorso) peraltro, estrapolate per stralcio dai verbali stenotipici, che delineano, in modo diverso da quanto esposto dai giudici di merito, il rapporto del (omissis) con gli addetti alla sede romana dell'(omissis).

Si evidenzia, poi, che l'evento del reato contestato, ex art. 2638, comma secondo, cod. civ. può essere integrato, oltre che dall'impedimento in toto dell'esercizio della funzione di vigilanza, dall'effettivo e rilevante ostacolo frapposto al dispiegarsi della funzione, con comportamenti di qualsiasi forma, tra cui anche la mera omessa comunicazione di informazioni dovute, comunque tali da determinare difficoltà o un significativo rallentamento – e non il mero ritardo – dell'attività di controllo (Sez. 5, n. 29377 del 29/05/2019, Mussari, rv. 276524; Sez. 5, n. 6884 del 12/11/2015, dep. 2016, Giacomoni, Rv. 267169).

Sicché, a fronte del tenore della richiesta da parte di Banca d'Italia, di informazioni in particolare anche sul rilascio di una garanzia fideiussoria per un'amministrazione locale, per somme da questa pagate ad un'impresa commerciale, rappresenta senz'altro ostacolo significativo alla funzione di controllo, nel senso sopra delineato, omettere l'indicazione del rilascio di altre fideiussioni del medesimo tipo di quella oggetto di contestazione, come ritenuto in sede di merito.

1.3.2. Va poi precisato che il vizio di motivazione denunciato, invero, non sussiste.

Si rileva, con rilievo di ordine dirimente, che la ^(omissis) non è mai stata iscritta, secondo quanto emerge dai convergenti provvedimenti di merito, all'albo di cui all'art. 106 TUB, cioè non rientrava nell'elenco degli intermediari finanziari autorizzati, ex art. 106 cit., ma si tratta di *confidi*, iscritto all'elenco di cui all'art. 155, comma 4, TULB, comunque soggetto all'attività di gestione sugli elenchi, comunque demandata alla Banca d'Italia, onde controllare e verificare il possesso degli iscritti dei requisiti stabiliti dalla legge. E' noto, infatti, che la Banca d'Italia, rispetto ai cd. *confidi* minori, non disponeva di potere informativo o ispettivo sull'operato dell'ente, ma era, comunque, preposta alla verifica dei requisiti per l'iscrizione alla sezione dell'albo di cui all'art. 155, comma 4, TUB nella previgente formulazione. Il D.Lgs. n. 141 del 13 agosto 2010 che ha previsto che la tenuta e la gestione dell'elenco dei *confidi* minori siano affidate a un apposito organismo dotato di poteri di vigilanza e intervento sugli iscritti (artt. 112 e 112-bis del nuovo TUB) è peraltro, provvedimento successivo alla missiva (del maggio 2010) ed alla risposta a chiarimenti fornita ed oggetto di contestazione (del 4 agosto 2010).

1.4. Il quarto motivo è manifestamente infondato.

Con riferimento al capo S corretta è la qualificazione giuridica operata dai giudici di merito.

Si deduce con il ricorso, invero, che ^(omissis) è stato mero tramite del trasferimento del danaro versato, a titolo di sponsorizzazione, dalla sede romana

di (omissis) , alla squadra di pallacanestro della società (omissis) (omissis), così giustificando la movimentazione sul proprio conto corrente.

Si osserva, invece, che i provvedimenti di merito sottolineano la qualità soggettiva del (omissis), all'epoca dei fatti membro dell'assemblea regionale siciliana e la diretta riferibilità al predetto, nel messinese, dell' (omissis) Direzione nazionale, nonché le fonti di prova che evidenziano l'apporto che (omissis) (omissis) (politico e come il ricorrente membro dell'assemblea regionale siciliana) assicura a (omissis), per la sua possibile nomina quale assessore.

Sicché, corretta e non manifestamente illogica appare la motivazione censurata, nella parte in cui attribuisce al versamento delle somme, transitate sul conto corrente di (omissis) e del coniuge, la qualità di finanziamento indiretto, cioè sostanzialmente destinato al partito di riferimento, per suo tramite, con conseguente violazione della previsione di cui all'art. 7, comma 3, della Legge n. 195 del 2 maggio 1974, stante l'assenza di deliberazione del versamento da parte del Consiglio di amministrazione dell'ente e l'iscrizione in bilancio del versamento, non a titolo di spese di sponsorizzazione.

Non può essere invocata, nel caso di specie, la previsione di cui all'art. 32 della Legge 689 del 1981, per tale figura autonoma di reato, in quanto delitto punito con la multa, per effetto dell'art. 4, comma 6, della Legge n. 659 del 1981.

E' stato chiarito da questa Corte (Sez. 3, n. 2250 del 05/07/1994, Vizzini, Rv. 199511) che in tema di finanziamento illecito dei partiti, la legge 18 novembre 1981 n. 659 (modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195 sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici) non ha depenalizzato le previgenti ipotesi di reato, ma ha aggiunto una sanzione amministrativa (decurtazione dell'importo del contributo statale) a quelle penali. Né la depenalizzazione è avvenuta in base all'art. 4 della citata legge n. 689 del 1981 che, nel caso di finanziamento superiore a un dato importo, rivalutabile in base all'Istat prevede una particolare dichiarazione (la cui omissione è stata depenalizzata, essa sì, dall'art. 32, legge 24 novembre 1981, n. 689). Infatti tale dichiarazione si riferisce, ovviamente, ai finanziamenti leciti e non a quelli *contra legem*, per i quali non è possibile un obbligo di autodenuncia.

Né tale depenalizzazione è derivata dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515, la quale non è incompatibile con la normativa pregressa, poiché sono stati aggiunti, ai precedenti divieti di finanziamenti illeciti, altri obblighi, specificamente indirizzati alla regolarità della campagna elettorale dei candidati al Parlamento ed al controllo delle spese relative, al fine di porre tutti i contendenti su di un piano di parità. Anzi, va escluso che l'art. 7, comma 6, Legge del 1993, n. 515, che istituisce l'obbligo, assistito da sanzione amministrativa, di indicare nella

dichiarazione trasmessa dal candidato eletto al presidente della Camera di appartenenza i nominativi di tutti i soggetti da cui ha ricevuto un contributo elettorale, abbia depenalizzato o implicitamente abrogato l'art. 7 della legge 1974, n. 195, che vieta il finanziamento dei partiti politici con fondi non deliberati dall'organo sociale competente e non regolarmente iscritti in bilancio. Tra tali norme è stato individuato un rapporto di reciproca integrazione giacché, mentre la prima ha la funzione di salvaguardare il principio di parità nella competizione elettorale, la seconda è posta a tutela dell'interesse alla trasparenza delle fonti di finanziamento dei partiti politici (Sez. 6, n. 10603 del 10/07/1998, Pomincino, Rv. 211738).

In ogni caso, si rileva che la prospettazione difensiva, secondo la quale la somma transitata sul conto corrente non sarebbe rimasta nella disponibilità del (omissis) e dei familiari, venendo meno l'erogazione del finanziamento e che, comunque, si trattava di importo integrante il legittimo corrispettivo pattuito tra le parti a fronte di un'operazione commerciale tra la Direzione Nazionale di (omissis) e la (omissis), propone una lettura alternativa dei dati di fatto, analizzati dalla sentenza impugnata non consentita in questa sede.

1.5. Il quinto motivo è inammissibile.

In relazione al capo L in riferimento all'elemento soggettivo del reato associativo, la motivazione della Corte territoriale, che richiama quella convergente del primo giudice, è esauriente e logica, in quanto valorizza non soltanto la condotta consistita nell'avvenuta costituzione della sede romana denominata (omissis) *Direzione nazionale*. Questa viene, invero, descritta quale strumento costituito, *ad hoc*, in quanto diretto a svolgere, continuativamente, l'attività abusiva, onde detrarre dal patrimonio sociale somme consistenti, dirette al personale e continuativo arricchimento del promotore (omissis), del ricorrente e degli altri soggetti specificamente indicati nell'imputazione.

Tanto, da parte del (omissis), secondo i convergenti provvedimenti di merito, con la piena consapevolezza del ruolo di vertice svolto da (omissis), oltre che con la coscienza e volontà del proprio apporto alla finalità del sodalizio, nonché con l'obiettivo stabile di espandere la (omissis), per incrementarne il fatturato, onde ricavare finanziamenti ed arricchire il proprio prestigio, anche dal punto di vista politico. Risulta, invero, dalla lettura complessiva della motivazione del provvedimento censurato che il ricorrente si è organizzato in forma associata nell'espletamento della descritta attività, anche per ricavare i mezzi per svolgere l'attività politica.

Inammissibile, poi, risulta il motivo di ricorso, nella parte in cui deduce vizio di travisamento della prova. Si rileva, invero, conformemente all'indirizzo

costante di questa Suprema Corte (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217; Sez. 2, n. 47035 del 3710/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, dep. 2014, Capuzzi, Rv. 258438) che nel caso di cd. doppia conforme, il vizio di omessa valutazione di una prova indicata come decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., solo nel caso in cui si rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto, come oggetto di valutazione, nella motivazione del provvedimento di secondo grado.

L'indicazione di prove asseritamente trascurate, viene dedotta sollecitando l'esame di numerosi elementi di fatto che la Corte territoriale, avrebbe trascurato, muovendo una censura che, in sostanza, involge l'esame di fonti di prova, non consentito a questa Corte di legittimità.

Da ultimo si osserva che del tutto priva di fondamento è la censura relativa alla carenza del numero minimo necessario per la sussistenza del reato associativo, tenuto conto della contestazione del reato di cui al capo L, ascritto non soltanto al ricorrente, al ^(omissis) ed alla ^(omissis), ma ad ulteriori partecipi meglio specificati nell'imputazione (cfr. anche decreto che dispone il giudizio emesso dal Giudice per le indagini preliminari di Messina, il 24 marzo 2016, a carico di ^(omissis) ^(omissis), per il reato di cui all'art. 416 cod. pen. contestato in uno a ^(omissis), ^(omissis), ^(omissis) per i quali si procede nel presente giudizio). Peraltro, deve essere rilevato che l'assoluzione con pronuncia irrevocabile di ^(omissis), non è intervenuta con la formula perché il fatto di cui al capo L non sussiste, ma in quanto il fatto non costituisce reato, per difetto di prova dell'elemento soggettivo; dunque l'assoluzione, tenuto conto della formula pronunciata, non dà luogo ad alcun contrasto con il presente giudicato.

Infine, non si ravvisa nella motivazione dei convergenti provvedimenti di merito le cui motivazioni si integrano per confluire in un unico percorso giustificativo (Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno, Rv. 259929; Sez. 2, n. 30838 del 19/03/2013, Autieri, 257056; Sez. 5, n. 3751 del 15/02/2000, Re Carlo, Rv. 215722) il dedotto vizio assoluto di motivazione quanto al contributo offerto da ^(omissis) al sodalizio, né la condotta si è sostanziata, secondo quanto descritto nei provvedimenti indicati, nel mero concorso con la realizzazione dei singoli reati fine, nell'assenza di un programma indeterminato.

Va ribadito che, ai fini della configurabilità del reato di associazione per delinquere, è necessaria la prova dell'esistenza del programma di commettere un numero indeterminato di reati (Sez. 5, n. 1964 del 07/12/2018, dep. 2019, Magnani, Rv. 274442, di cui si ripercorrono le argomentazioni condividendole; Sez. 6, n. 9096 del 17/01/2013, Brocca, Rv. 254718) posto che

l'indeterminatezza del programma criminoso distingue il reato associativo dall'accordo che sorregge il concorso di persone nel reato (Sez. 2, n. 16339 del 17/01/2013, Burgio, Rv. 255359; Sez. 5, n. 42635 del 04/10/2004, Collodo, Rv. 229906). Isolata, nella giurisprudenza di legittimità resta, invece, l'affermazione che, in tema di associazione per delinquere, l'indeterminatezza del programma criminoso non costituisce un requisito indefettibile per la configurabilità del reato di cui all'art. 416 cod. pen., postulando la lettera della norma solo una pluralità di delitti programmati (Sez. 1, n. 66 del 15/01/1997, Ciampà, Rv. 206866). Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di questa Corte, infatti, criterio distintivo tra il delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato va individuato nel carattere dell'accordo criminoso che, nella seconda ipotesi, è diretto alla commissione di uno o più reati determinati – anche nell'ambito del medesimo disegno criminoso – con la realizzazione dei quali si esaurisce l'accordo e cessa ogni motivo di allarme sociale, laddove nel reato associativo risulta diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche indipendentemente ed al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati (Sez. 2, n. 933 del 11/10/2013, dep. 2014, Debbiche Helmi, Rv. 258009; Sez. 5, n. 3340 del 20/01/1999, Stolder, Rv. 212816).

Le conclusioni cui sono giunte le conformi sentenze di merito danno conto della sussistenza dei requisiti della fattispecie associativa e, segnatamente, dall'indeterminatezza del programma criminoso, che distingue il reato associativo dall'accordo che segna la distinzione con il concorso di persone nel reato, nel senso sin qui delineato (Sez. 2, n. 53000 del 04/10/2016, Basso, Rv. 268540). L'individuazione del programma criminoso come volto, attraverso la realizzazione di una cospicua attività di rastrellamento, attraverso anche l'apertura di apposita filiale in altra sede, da parte di un gruppo di persone, tra loro collegate costantemente, a fronte di salde cointeressenze personali e a legami anche reciproci, diretto all'esecuzione non solo, come dedotto, dell'obiettivo di far conseguire ad (omissis) i rapporti necessari a richiedere l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 107 TUB, si inserisce, secondo i giudici di merito, in un più ampio, articolato ed indeterminato piano delinquenziale generico. Detto programma è descritto come diretto a perseguire lo stabile obiettivo di espandere la (omissis) per incrementarne il fatturato, onde ricavare finanziamenti personali, oggetto di costituzione di appositi schermi, utilizzati per coprire i flussi di denaro in entrata, frutti destinati anche ad arricchire il prestigio personale di (omissis), anche dal punto di vista politico, nel territorio siciliano.



1.6. Il sesto motivo è inammissibile in quanto non specifico e, comunque, in quanto devolve una censura non consentita.

Il motivo, invero, denuncia un vizio che sfugge al sindacato di legittimità, in quanto investe il potere discrezionale del giudice di merito esercitato, nella specie, in aderenza ai principi fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen.

La Corte territoriale, infatti, con una giustificazione che non risulta frutto di mero arbitrio né manifestamente illogica, sebbene succinta, ha fondato il giudizio circa l'entità della pena e sulla misura della stessa derivata all'esito della diminuzione per la concessione delle circostanze attenuanti, nonché per effetto dei singoli aumenti ex art. 81 cod. pen., precisamente indicati, su un ragionamento sufficientemente articolato in quanto opera espresso richiamo alle modalità del fatto, nonché all'entità delle somme drenate attraverso l'^(omissis) Finance (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153; Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278, quest'ultima nel senso che la determinazione della misura della pena, tra il minimo e il massimo edittale, rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. Anzi, non è neppure necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la scelta del giudice risulta contenuta in una fascia medio bassa rispetto alla pena edittale).

1.7. Il settimo motivo è manifestamente infondato.

E' stata disposta la confisca della somma indicata, perché profitto del reato di cui all'art. 7 Legge n. 195 del 1974, ai sensi dell'art. 240, comma 1, cod. pen., nei limiti dell'importo contestato come ammontare dell'indebita percezione.

Sul punto, va rilevato che la valutazione di pericolosità per la conferma della misura di sicurezza patrimoniale, sulla quale la Corte territoriale non si è pronunciata espressamente, si ricava, comunque, dalla complessiva motivazione, nella parte in cui opera la coerente valutazione circa l'entità della gravità della condotta.

Sotto altro profilo, peraltro, va osservato che il motivo si presenta genericamente formulato, posto che, dopo aver ripercorso principi affermati in sede di legittimità, in ordine ai presupposti della misura di sicurezza patrimoniale di cui all'art. 240, comma 1, cod. pen., lamenta l'incompleta motivazione sulla pericolosità ai fini della pronunciata conferma della misura di sicurezza patrimoniale, senza altro precisare, specificamente, ai fini dell'eventuale carenza di detto requisito che avrebbe giustificato una diversa, più favorevole pronuncia per l'imputato.

1.8. L'ottavo motivo è inammissibile.



Si rileva che, in via generale, rispetto all'entità del danno provocato e all'ammontare della provvisionale è inibito in questa sede ogni esame, dovendosi pacificamente ritenere che la determinazione della somma assegnata è riservata insindacabilmente al giudice di merito che, peraltro, non ha l'obbligo di espressa motivazione quando, per la sua non particolare rilevanza, l'importo rientri nell'ambito del danno prevedibile (Sez. 4, n. 20318 del 10/01/2017, Mazzella, Rv. 269882; Sez. 6, n. 49877 del 2009, Rv. 245701 in relazione all'entità della provvisionale liquidata).

Nel caso di specie, comunque, quanto all'entità del danno la critica mossa con il ricorso appare del tutto aspecifica, tenuto conto che, nel primo grado di giudizio è intervenuta mera condanna generica al risarcimento del danno, da determinarsi nella sua entità, in sede civile, confermata in sede di appello. Invero, la censura trascura l'esistenza dell'indirizzo, affermato da questa Corte, secondo il quale, ai fini della condanna generica al risarcimento dei danni, non è necessaria la prova della concreta esistenza di danni risarcibili, essendo sufficiente l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell'esistenza di un nesso di causalità tra questo e il pregiudizio lamentato, desumibile anche presuntivamente (mass. conf. Rv. 199071). Né la critica proposta si confronta con l'indirizzo ancora più rigoroso, di questa Corte di legittimità, secondo il quale la suddetta pronuncia di condanna generica costituisce una mera *declaratoria juris* da cui esula ogni accertamento relativo sia alla misura sia alla stessa esistenza del danno, il quale è rimesso al giudice della liquidazione (Sez. 4, n. 12175 del 03/11/2016, dep. 2017, Borgogna, Rv. 270386).

2. Segue alla pronuncia, la condanna del ricorrente alle spese processuali, nonché al pagamento dell'ulteriore somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, importo che si ritiene di determinare equitativamente, tenuto conto dei motivi devoluti.

2.1. Va, altresì, pronunciata la condanna, tenuto conto delle note spese depositate, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili che liquida nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di



rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili che liquida in complessivi euro 3,000,00 per ciascuna, oltre accessori di legge.

Così deciso, il 12/02/2021

Il consigliere estensore

Barbara Calaselice



Il Presidente

Eduardo De Gregorio

